

## Deliberazione n. 21/2022/VSGO



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Marco Pieroni	presidente (relatore)
dott. Tiziano Tessaro	consigliere
dott.ssa Gerarda Maria Pantalone	consigliere
dott. Marco Scognamiglio	referendario
dott.ssa Elisa Borelli	referendario
dott.ssa Ilaria Pais Greco	referendario

**\*: riuniti mediante collegamento telematico**

**Adunanza del 17 febbraio 2022**

**Comune di Argenta**

**Presenza d'atto della nota di chiarimento in esito alla deliberazione n.114/2021/VSGO, relativa alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie al 31/12/2019 (anno 2020).**

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2016, recante il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito "Tusp");

Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2017, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175";

Visto, in particolare, l'art. 20 del citato decreto legislativo che ha posto a carico delle Amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, da trasmettersi alla competente Sezione della Corte dei conti;

Vista la propria deliberazione n. 1/2019/INPR del 21 gennaio 2019, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2019;

Rilevato che tra le indagini da effettuare vi è quella relativa all'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e nel 2019, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, dalle amministrazioni pubbliche aventi sede in Emilia-Romagna;

Vista la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie, con cui sono state approvate le "Linee di indirizzo per le ricognizioni e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati degli enti territoriali di cui all'art. 20 d.lgs. n.175/2016";

Vista la deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG e l'allegata relazione del 21 dicembre 2018 della Sezione delle Autonomie concernente gli organismi partecipati dagli enti territoriali - anno 2018;

Vista la propria deliberazione n. 66/2019/INPR, adottata nell'adunanza del 31 ottobre 2019, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria - anno 2018 - delle società partecipate;

Vista la propria deliberazione n. 1/2020/INPR del 9 gennaio 2020,

con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2020, prevedendo il completamento dell'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018 e l'esame dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2019, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

Vista la propria deliberazione n. 121/2020/INPR del 9 dicembre 2020, con la quale è stato approvato il programma di controllo per l'anno 2021, che prevede l'esame, sulla base di specifici criteri selettivi, dei provvedimenti di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020 ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, nonché il completamento dell'esame degli analoghi provvedimenti adottati nel 2018 e nel 2019;

Vista la propria deliberazione n. 8/2021/INPR, adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2021, con la quale sono stati approvati i criteri per l'esame dei provvedimenti di razionalizzazione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2020;

Vista la propria deliberazione n.11/2022/INPR, adottata nelle adunanze del 21 dicembre 2021, del 26 gennaio e del 2 febbraio 2022, con la quale è stato approvato il programma per il controllo nell'anno 2022, che prevede sulla base di appositi criteri selettivi, l'esame delle deliberazioni di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie e dei relativi questionari adottati nel 2021 dalle amministrazioni pubbliche (diverse dalla Regione) aventi sede in Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 20 del t.u. di cui al d.lgs. n. 175 del 2016. E prevede, altresì, il completamento dell'attività programmata nel 2021 attinente all'esame, sulla base dei criteri selettivi già definiti, dei provvedimenti di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie adottati nel 2018-2020 dalle amministrazioni pubbliche aventi sede nell'Emilia-Romagna, in relazione ad alcuni comuni;

Vista la propria deliberazione n.114/2021/VSGO ad oggetto: Comune di Argenta, Ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie (art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175) al 31/12/2019 (anno 2020), tramite la quale questa Sezione ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Argenta di fornire apposite note di chiarimento in ordine ai punti 6.1.8,

8.3.7, 9.4.7 e 11.6.7 del citato deliberato;

Considerato che il Comune di Argenta (di seguito, "Comune" o "Ente") ha fornito apposito riscontro con nota del 22 ottobre 2021, a firma del Sindaco;

VISTA l'ordinanza presidenziale con la quale la Sezione è stata convocata, tramite piattaforma telematica, per la camera di consiglio del 17 febbraio 2022;

Udito il relatore Marco Pieroni;

### **FATTO E DIRITTO**

**1.** Con deliberazione n.114/2021/VSGO, relativa all'esame del provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2019 dal Comune di Argenta, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 (di seguito Tusp), la Sezione aveva chiesto all'Ente di fornire apposite note di chiarimento in ordine ai punti di seguito rappresentati, inerenti diverse partecipazioni societarie.

**1.1. ACOSEA Impianti s.r.l., società a controllo pubblico**, partecipata direttamente dal Comune di Argenta allo 0,8417 per cento, mentre la rimanente compagine societaria<sup>1</sup> è partecipata da Comuni e da Holding Ferrara Servizi s.r.l., unipersonale del Comune di Ferrara.

In relazione al compenso attribuito all'amministratore unico, nominato in occasione della seduta dell'assemblea societaria del 27 aprile 2018, nel relativo verbale veniva previsto, "oltre al rimborso delle spese documentate sostenute per lo svolgimento del mandato, un compenso annuo "complessivo" di euro 23.400, determinato per "euro 14.400,00 quale compenso annuo ordinario ed euro 9.000,00, quale onere per le necessarie procure operative".

In ordine a queste ultime veniva richiesto al punto 6.1.8 della citata deliberazione n.114/2021/VSGO: "Pertanto, circa la natura giuridica e le attività connesse alle predette "procure operative" in capo

---

<sup>1</sup> Comune di Alfonsine (0,60 per cento), Comune di Bondeno (5,20 per cento), Comune di Cento (8,26 per cento), Comune di Masi Torello (0,72 per cento), Comune di Poggio Renatico (2,23 per cento), Comune di Portomaggiore (3,73 per cento), Comune di Terre del Reno (1,92 per cento), Comune di Vigarano Mainarda (1,50 per cento), Comune di Voghiera (1,32 per cento), Comune di Ferrara (1 per cento), Holding Ferrara Servizi (72,68 per cento).

all'amministratore unico che determinerebbero un compenso aggiuntivo a quello "annuo ordinario" dell'organo amministrativo, si chiede all'Ente-socio di riferirne alla Sezione con apposita nota".

Nell'ambito della citata deliberazione 114/2021/VSGO, si era infatti dato atto di come "il limite di costo imposto dal dall'art.11, comma 7, del Tusp apparirebbe rispettato nell'anno 2017<sup>2</sup> e non nel biennio successivo", in ragione delle anzi citate procure operative".

1.2. In ordine a **S.I.PRO- Agenzia provinciale per lo sviluppo s.p.a.**, società a controllo pubblico, partecipata direttamente al 0,3841 per cento dall'Ente (i soci pubblici rappresentano al 31.12.2019 il 69,13 per cento del capitale sociale<sup>3 4</sup>), in relazione al compenso dell'organo amministrativo e al rispetto dell'art. 11, comma 7, del Tusp, nella deliberazione 114/2021/VSGO veniva evidenziato: "Da visura camerale, la nota integrativa al bilancio d'esercizio 2013 evidenzia per gli amministratori un compenso pari ad euro 66.000. Preso a base di calcolo quest'ultimo valore, apparirebbe rispettato il predetto limite di costo, ma non si comprendono gli scostamenti tra i valori del "compenso amministratori" evidenziati da S.I.PRO s.p.a nella documentazione<sup>5</sup> di bilancio 2017, 2018 e 2019 [cfr euro 30.000] e i corrispondenti valori annuali indicati dall'Ente tra i costi di funzionamento nella scheda di

---

<sup>2</sup> Nella nota integrativa del Bilancio 2017, "altre informazioni", il compenso per gli "amministratori" risulta pari ad euro 14.400, cioè ridotto dell'80 per cento rispetto il compenso 2013, pari ad euro 18.000.

<sup>3</sup> Con arrotondamento a due decimali le partecipazioni dei soci pubblici in S.I.PRO sono le seguenti: il Comune di Argenta partecipa al 0,38 per cento, l'Amministrazione provinciale di Ferrara partecipa al 15,93 per cento, la Camera di commercio di Ferrara partecipa al 2,06 per cento, il Comune di Poggio Renatico partecipa al 0,87 per cento, il Comune di Comacchio partecipa al 0,82 per cento, il Comune di Fiscaglia partecipa al 0,51 per cento, il Comune di Ostellato partecipa al 0,48 per cento, , il Comune di Cento partecipa al 0,47 per cento, il Comune di Codigoro partecipa al 0,44 per cento, , il Comune di Copparo partecipa al 0,43 per cento, il Comune di Portomaggiore partecipa al 0,33 per cento, il Comune di Bondeno partecipa al 0,23 per cento, il Comune di Tresignana partecipa al 0,21 per cento, il Comune di Lagosanto partecipa al 0,17 per cento, il Comune di Jolanda di Savoia partecipa al 0,16 per cento, il Comune di Voghiera partecipa al 0,16 per cento, il Comune di Riva del Po partecipa al 0,15 per cento, il Comune di Mesola partecipa al 0,14 per cento, il Comune di Masi Torello partecipa al 0,06 per cento, il Comune di Goro partecipa al 0,06 per cento, il Comune di Terre del Reno partecipa al 0,06 per cento, il Comune di Vigarano Mainarda partecipa al 0,04 per cento, Holding Ferrara Servizi s.r.l. partecipa al 44,98 per cento.

<sup>4</sup> I soci privati in S.I.PRO: BPER Banca s.p.a. partecipa al 15,12 per cento, Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. partecipa al 4,03 per cento, Cassa di Risparmio di Cento s.p.a. partecipa al 3,94 per cento. Oltre al 7,77 per cento di azioni proprie.

<sup>5</sup> In nota integrativa, altre informazioni.

revisione ordinaria [cfr., rispettivamente, nel 2017 pari ad euro 31.200, nel 2018 pari ad euro 31.200, nel 2019 pari ad euro 31.600]. Conseguentemente, era stato chiesto all'Ente, punto 8.3.7. della citata deliberazione: "Pertanto, la Sezione invita il Comune di Argenta a dare riscontro con apposita nota circa le anzi evidenziate disomogeneità".

1.3. Analogamente per **Soelia s.p.a.**, partecipata direttamente al 100% dal Comune di Argenta, al punto "9.4.7. osservava: "La Sezione, pertanto, prendendo atto della disomogeneità dei dati relativi al costo dell'organo amministrativo, così come rappresentati nella scheda di revisione periodica, invita l'Ente socio unipersonale di Soelia s.p.a., a fornirne riscontro con apposita nota".

Con la deliberazione n. 114/2021/VSGO, si era infatti rilevato: "Da visura camerale, la nota integrativa al bilancio d'esercizio 2013 evidenzia per gli amministratori un compenso pari ad euro 65.498. Preso a base di calcolo quest'ultimo valore, conseguentemente apparirebbe rispettato il predetto limite di costo<sup>6</sup> rispetto ai compensi per l'organo amministrativo, esposti nella documentazione dei soli bilanci societari 2018-2019 [cfr. nel 2018 pari ad euro 52.373, nel 2019 pari ad euro 42.026, mentre nel 2017 pari ad euro 59.025]. Ciò posto, non si comprendono gli scostamenti tra gli importi indicati nella voce "compensi CdA" nel dettaglio dei costi di funzionamento del triennio 2017-2019 [cfr. nel 2017 pari ad euro 69.471, nel 2018 pari ad euro 60.753, nel 2019 pari ad euro 47.943] ed i corrispondenti dati presenti nella documentazione di bilancio societario.

1.4. Infine, circa **Soenergy s.r.l.**, partecipata indirettamente al 85 per cento dal Comune tramite la unipersonale Soelia s.p.a., era stato richiesto al punto 11.6.7: "La Sezione, pertanto, prendendo atto della disomogeneità dei dati relativi al costo dell'organo amministrativo, così come rappresentati nella scheda di revisione periodica, invita l'Ente socio indiretto tramite la unipersonale Soelia s.p.a. a fornire riscontro con apposita nota". Con la deliberazione n. 114/2021/VSGO, si era infatti evidenziato: "Da visura camerale, la nota integrativa al bilancio d'esercizio

---

<sup>6</sup> Rispetto al costo 2013 per compensi dell'organo amministrativo per euro 65.498, come indicato nella nota integrativa dal relativo bilancio societario, l'ottanta per cento dello stesso risulta pari ad euro 52.398.

2013 evidenza per gli amministratori un compenso pari ad euro 88.750. Preso a base di calcolo quest'ultimo valore apparirebbe rispettato il predetto limite <sup>7</sup>, rispetto ai dati di compenso per l'organo amministrativo, esposti nella documentazione dei bilanci societari 2017-2018-2019. Ciò posto, non si comprendono gli scostamenti tra gli importi indicati nella voce "compensi CdA" nel dettaglio dei costi di funzionamento del triennio 2017-2019 (rispetto a cui, tra l'altro, l'annualità 2017 parrebbe eccedere il limite in parola) ed i corrispondenti dati presenti nella documentazione di bilancio societario.

**2.** Questa Sezione è intervenuta recentemente, con le deliberazioni n. 9/2021/VSGO, n. 131 /2021/VSGO, n.7/2022/VSGO, circa l'ambito soggettivo e oggettivo della norma "transitoria" posta dall'art.11, comma 7, del Tusp in tema di limite del compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico. Norma, nell'intenzione del legislatore destinata ad essere vigente per un breve periodo, fino all'approvazione del regolamento ministeriale previsto dal comma 6 dell'art.11 del Tusp. L'anzidetto comma 7 prevede "Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166".

Quanto al richiamo all'art. 4, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95/2012, quest'ultimo prevede che "A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

Con la deliberazione n. 9/2021/VSGO, era stato evidenziato che: "Per quanto concerne il regime transitorio da applicarsi nelle more dell'adozione del citato decreto, e in particolare l'individuazione degli "elementi costitutivi del compenso dell'organo amministrativo" ai fini della

---

<sup>7</sup> Rispetto al costo 2013 per compensi dell'organo amministrativo per euro 88.750, come indicato dal relativo bilancio, l'ottanta per cento dello stesso risulta pari ad euro 71.000.

verifica del rispetto dei limiti prescritti, si richiama l'orientamento espresso in data 10 maggio 2019 dall'apposita Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze che, nella definizione dei compensi dell'organo amministrativo ai sensi del menzionato articolo 11, comma 7, del tusp, evidenzia come rilevano anche gli eventuali emolumenti variabili compresi quelli legati alla performance aziendale".

Con la deliberazione n. 131/2021/VSGO, a fronte di questioni emerse e valutate nel corso dell'esame dei piani di ricognizione ordinaria di un Comune, veniva evidenziato in relazione al citato comma 7:

"a) che il meccanismo di limitazione degli emolumenti debba estendersi a tutte le tipologie di società a controllo pubblico o comunque controllate [...], in base al combinato disposto delle lett. *b* ed *m* dell'art. 2 comma 1 del Tusp;

b) che la percentuale dell'80 per cento sia riferibile tanto agli emolumenti fissi che a quelli variabili, in quanto depongono per questa interpretazione estensiva tre indici normativi: b1) la locuzione di cui all'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 laddove fa riferimento al "costo complessivamente sostenuto nel 2013" e dunque ad una espressione comprensiva di tutti i costi sostenuti per questa voce di spesa<sup>8</sup>; b.2) che l'art. 11, comma 6, terzo periodo, nella parte in cui individua il limite ai compensi al quale gli organi delle società partecipate sono chiamati a fare riferimento, si riferisce esplicitamente al "trattamento economico annuo onnicomprensivo" (in tal senso, si veda anche., delib. di questa Sezione n. 9/2021/VSGO punto 4.10.5); b.3) che il codice civile, al punto n. 16 dell'art. 2427<sup>9</sup> rubricato "contenuto della nota integrativa", non fa distinzione fra parte fissa e variabile, ma fa riferimento all' "ammontare

---

<sup>8</sup> Art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012 "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013".

<sup>9</sup> Art. 2427 del Codice civile "La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni [...] 16) l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria".



dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli [spettanti agli] amministratori ed ai sindaci”;

c) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica (Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015);

d) circa la portata “precettiva” dell’atto di orientamento del 10 giugno 2019, come chiarito dalla struttura stessa nel suo orientamento n.2/2018 [«la Struttura può fornire, tra l’altro, orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del Tusp, fornendo, ove richiesto, chiarimenti sulla corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel Tusp e indicando soluzioni su eventuali apparenti antinomie tra le stesse” (cfr. deliberazione Corte dei conti n.29/SEZAUT/2019/FRG)], che la disciplina posta dall’atto di orientamento sembra assumere valenza meramente ricognitiva, di dettaglio del dettato normativo sotteso alla predetta limitazione dell’80 per cento che, nella sua formulazione, come in precedenza si è visto, assume una latitudine omnicomprensiva degli emolumenti percepiti dagli amministratori, assumendo così la valenza di principio di coordinamento della finanza inteso a ridurre la spesa pubblica corrente. La disposizione “transitoria” posta dal comma 7 dell’art. 11 del Tusp è dunque norma posta nell’ottica di *spending review*, fino all’emanazione del decreto ministeriale, deputato tra l’altro a “stabilire i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurati ai risultati di bilancio raggiunti dalla società in corso dell’esercizio precedente”;

e) quanto infine all’ultima questione, che non pare implausibile, nel caso di specie, che la corretta applicazione del predetto limite vada valutata tenendo conto della spesa sostenuta per compensi (complessivamente considerati) corrisposti agli amministratori delle società ricadenti nel perimetro di consolidamento della *holding*.”

2.1. Con la deliberazione n.7/VSGO/2022, la Sezione poi è intervenuta in tema di determinazione del limite al compenso dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, ai sensi della norma transitoria posta dal comma 7 dell'art.11 del Tusp.

2.2. Dopo articolata disamina "storica" della normativa in materia di compensi delle società a partecipazione pubblica, la Sezione è pervenuta a ritenere che: "In un'ottica logico sistematica, nella complessità che disciplina il quadro normativo sui compensi dell'organo amministrativo posta dal Tusp, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell'art. 11, appare coerente che la base di calcolo della riduzione del compenso dell'organo amministrativo all' 80 per cento del costo complessivo 2013, tenga conto, sotto i profili contributivi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali, di quelli a carico del beneficiario, richiamandosi così, peraltro, quanto già indicato nell'Orientamento del MEF del 10 giugno 2019".

2.3. Tale conclusione muove dalla ricostruzione del vigente quadro normativo di riferimento.

Difatti, in tema di compensi degli "Organi amministrativi e di controllo delle Società a controllo pubblico", non essendo finora stata data attuazione alla disciplina prevista dall'art. 11, comma 6, Tusp<sup>10</sup>, restano tuttora in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo

---

<sup>10</sup> "6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per le società controllate dalle regioni o dagli enti locali, il decreto di cui al primo periodo è adottato previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta".

periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95<sup>11</sup>, in base al quale "a decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013"<sup>12</sup>.

Per le società a controllo pubblico, il legislatore del Tusp ha, altresì, statuito che le amministrazioni pubbliche socie fissino "con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, [...]"<sup>13</sup> e, previa "analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette", predispongano "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"<sup>14</sup>, laddove rilevino le ipotesi tipizzate di cui all'art. 20, comma 2, Tusp<sup>15</sup>. Tra di esse figura la "necessità di contenimento dei costi di funzionamento" (art. 20, comma 2, lett. f), Tusp).

2.4. Al riguardo, va anche precisato che le spese che una società sostiene per i compensi agli amministratori trovano iscrizione nel conto economico

---

<sup>11</sup> "7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166".

<sup>12</sup> L'atto di Orientamento del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 175/2016 (avente ad oggetto "Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall'art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016"), in proposito, osserva che "la tassatività del vincolo indicato dall'art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012, è peraltro ribadita da diverse Deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti (tra le altre, Deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Basilicata, n. 10/2018/Par, del 29 marzo 2018)".

<sup>13</sup> Cfr. art. 19, comma 5, del Tusp.

<sup>14</sup> Cfr. art. 20 del Tusp.

<sup>15</sup> "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

fra i "Costi della produzione", al pari degli altri costi di funzionamento dell'apparato societario. La sussunzione dei costi sostenuti per gli amministratori all'interno delle spese di funzionamento trova conferma nella disposizione di cui al comma 3 dell'art. 11 nella parte in cui, in tema di nomina dell'organo di amministrazione, dispone che l'assemblea della società a controllo pubblico, con apposito atto motivato, deliberi "con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi". Ciò in quanto, evidenziando come il legislatore sia al comma 2 lett. f) dell'art. 20, in generale per i costi di funzionamento, che al comma 3 dell'art. 11, in tema di compensi agli amministratori, utilizzi in entrambe le disposizioni, l'espressione contenimento (la misura), ipotizzando così l'assimilazione delle fattispecie disciplinate e individuando, conseguentemente, nei primi (costi di funzionamento) il *genus* e nei secondi (compensi per gli amministratori) la *species*.

Tanto premesso, pur non potendosi rilevare che la materia del compenso degli amministratori esigerebbe l'atteso intervento del legislatore (già auspicata dalla Corte dei conti, Sez. reg. contr. Friuli-Venezia Giulia n. 15/2020), trova perdurante disciplina nelle fonti sopra richiamate.

**3.** Con nota del 22 ottobre 2021, a firma del Sindaco del Comune di Argenta, veniva dato riscontro a quanto richiesto tramite la deliberazione n. 114/2021/VSGO.

3.1. Nello specifico, quanto alla società a controllo pubblico **ACOSEA Impianti s.r.l.** (partecipata al 0,8417 per cento), il Comune sentita la società, esponeva la cronistoria dei compensi dell'organo amministrativo, ruolo che fino al giugno 2018 era svolto da persona giuridica cioè la società Holding Ferrara Servizi.

A quest'ultima veniva riconosciuto a titolo di compenso dell'organo amministrativo euro 14.400. Tale somma risulta pari all' 80 per cento del costo dell'organo amministrativo indicato nel documento di bilancio aziendale 2013, pari ad euro 18.000 (rispetto al costo aziendale del compenso dell'organo amministrativo dell'azienda per l'annualità 2013, il Comune non ha ritenuto di porre ulteriore dettaglio).

La scelta dell'Amministratore persona giuridica, evidenziava il Comune, "ha comportato la necessità di attribuire delle procure in capo alla persona fisica designata ad operare".

Tuttavia, il costo di tali procure pari ad euro 9.000,00, come riportato dal Comune stesso, era ricompreso nell'ambito del maggiore importo (50.000 euro)<sup>16</sup>, dovuto a Holding Ferrara Servizi a titolo di *management fee*. Con la nomina ad amministratore unico di una persona fisica nel 2018, era stato stabilito un compenso complessivo di 23.400,00 euro, determinato: a) in euro 14.400,00, quale compenso annuo ordinario e b) in euro 9.000,00, quale compenso per le procure operative, che erano riconosciute in precedenza all'amministratore persona giuridica Holding Ferrara Servizi e corrisposti alla stessa, non quale compenso dell'organo amministrativo, ma all'interno di un più ampio contratto di servizio di *management fee* tra le due aziende.

Veniva, infatti, precisato "Con tale importo venivano rimborsate anche le procure operative necessariamente connesse all'incarico di rappresentante persona fisica dell'amministratore persona giuridica quantificate in Euro 9.000,00".

L'importo del compenso per l'organo amministrativo che, fino alla annualità 2017, è attestato dai documenti aziendali in 14.400 euro, ossia pari all' 80 per cento del costo del compenso dell'organo amministrativo del 2013 (come risultante dalla documentazione del bilancio d'esercizio 2013), nel 2018 e nel 2019, presentava una variazione in aumento in ragione dell'attribuzione di deleghe-procure operative, con remunerazione aggiuntiva al compenso annuo ordinario fissato per l'amministratore unico persona fisica.

---

<sup>16</sup> "Il compenso determinato per l'Organo di Amministrazione, attribuito alla persona giuridica Holding Ferrara Servizi Srl, ha consentito di poter usufruire di un supporto strutturato alla gestione, con conseguente addebito di un *management fee*. La struttura dell'Organo Amministrativo-persona giuridica ha quindi in precedenza comportato un onere Amministrativo in Acosea Impianti, rilevato contabilmente in parte direttamente quale compenso di amministratore e in altra parte quale *management fee*. Quando Holding Ferrara Servizi Srl svolgeva nei confronti di Acosea Impianti attività di direzione e coordinamento, veniva riaddebitato alla stessa, oltre all'importo di euro 14.400,00, contabilizzati direttamente da Acosea quale compenso Amministratore, l'importo di euro 50.000,00 per servizi di *management fee*. Con tale importo venivano rimborsate anche le procure operative necessariamente connesse all'incarico di rappresentante persona fisica dell'amministratore persona giuridica quantificate in euro 9.000,00."

3.2. Al riguardo, come già evidenziato nel punto 2, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il limite di spesa determinato ai sensi del comma 7 dell'art. 11 del Tusp, in riduzione del costo del compenso dell'organo amministrativo 2013, non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite, configurando una norma di principio, è preordinato a garantire il coordinamento di finanza pubblica, nel senso della limitazione complessiva delle spese correnti (Corte conti, Sez. contr., Basilicata, delib. n. 10/2018; Sez. Contr., Liguria, delib. n. 90/2016; Corte dei conti, Sez. contr. Lombardia, delib. n. 88/2015; Corte conti, Sez. contr. Emilia-Romagna, del. n. 119/2015).

3.3. La Sezione nel prendere atto del riscontro fornito dal Comune di Argenta circa il compenso dell'organo amministrativo di ACOSEA Impianti s.r.l., quanto alle annualità 2018 e 2019, ribadisce la tassatività del limite al compenso dell'organo amministrativo per le società a controllo pubblico, previsto dall'art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 /2012, come richiamato dal comma 7 dell'art.11 del Tusp.

3.4. Relativamente alla società a controllo pubblico **S.I.PRO- Agenzia provinciale per lo sviluppo s.p.a.** (partecipata al 0,3841 per cento), il Comune di Argenta preliminarmente ha fornito riscontro a quanto allo stesso richiesto in funzione della prossima ricognizione ordinaria circa i punti 8.3.2 e 8.3.4 della deliberazione n. 114/2021/VSGO. Conseguentemente l'Ente evidenzia l'avvenuta sottoscrizione del patto para sociale per "il controllo analogo congiunto" dei soci pubblici di S.I.PRO s.p.a. ad eccezione di due Comuni e dettaglia, ai fini del fatturato lett .d, comma 2, art. 20 del Tusp, la voce contributi d'esercizio del conto economico aziendale 2019, come richiesto anche dagli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche rilasciati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro".

3.4.1. Quanto, invece, al punto 8.3.7, fornisce la motivazione dello scostamento tra i valori del "compenso amministratori" evidenziati dalla documentazione di bilancio di S.I.PRO s.p.a. nei bilanci 2017, 2018, 2019

e pari ad euro 30.000 per ciascuna annualità ed i corrispondenti valori annuali indicati dall'Ente, quali costi per compensi agli amministratori" (per il 2017 pari ad euro 31.200, nel 2018 pari ad euro 31.200 e nel 2019 pari ad euro 31.600), all'interno dei costi di funzionamento aziendali, esposti nella scheda di revisione ordinaria.

Il Comune di Argenta così specifica: "In nota integrativa è stato indicato il compenso spettante all'Amministratore Unico deliberato dall'Assemblea dei Soci all'atto della nomina, uguale per tutte le annualità (2017-2019). L'amministratore in carica negli anni di riferimento, essendo un libero professionista, ha emesso fattura aggiungendo i contributi dovuti per la cassa previdenza del 4%. Nel 2019, per mero errore materiale, nel conto "compenso organo amministrativo" sono stati registrati i rimborsi per trasferte".

Il Comune di Argenta null'altro espone, tuttavia, nell'ambito della deliberazione n. 114/2021/VSGO, circa la norma transitoria posta dal comma 7 dall'art.11 del Tusp, se ne era constatata l'applicazione, in relazione ad un costo per compenso dell'organo amministrativo complessivamente pari a 66.000 euro, come indicato nella nota integrativa al bilancio d'esercizio 2013. Conseguentemente, i costi del compenso dell'organo amministrativo per le annualità 2017, 2018, 2019 appaiono comunque più che dimezzati, rispetto al dato dell'anno 2013 evidenziato nella nota integrativa al bilancio aziendale.

3.4.2. La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Ente.

3.5. Quanto a **Soelia s.p.a.**, (partecipata al 100 per cento) il Comune di Argenta preliminarmente ha posto due precisazioni circa il punto 9.4.2 della deliberazione n.114/2021/VSGO.

3.5.1. *In primis*, quanto alla disposizione statutaria aziendale (art.15) che prevede la composizione dell'organo amministrativo, "da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, nominato dall'assemblea dei soci", diversamente quindi dall'art.11, comma 3, del Tusp, l'Ente evidenzia: "Quanto rilevato relativamente all'articolo 15 dello statuto è frutto di un refuso, in merito alla cui rettifica, da formalizzarsi sempre tramite atto notarile, la società ha inteso attendere la conclusione, ormai prossima, dei confronti in corso al fine di armonizzare gli obblighi e gli

adempimenti comunali con quelli della società, con le conseguenti modifiche regolamentari e statutarie. Tale necessità di ulteriore intervento normativo era stata evidenziata nella relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione".

3.5.2. Quanto, invece, alla trasmissione a questa Sezione della nomina del consiglio di amministrazione di Soelia s.p.a. avvenuta in data 22 dicembre 2020, ai sensi di quanto disposto dall'art.11 comma 3 del Tusp, viene dato atto che la stessa è stata effettuata in data 20 settembre 2021.

3.5.3. Relativamente, invece, al monito espresso da questa Sezione nella delibera n. 114/2021/VSGO, punto 9.4.9 di "pervenire quanto prima alla strutturazione di un piano di risanamento aziendale di Soelia s.p.a.", il Comune di Argenta né segnala l'avvio dell'iter: "il piano di risanamento è stato presentato al consiglio di amministrazione nella seduta tenuta il 30/09/2021 ed approvato nella seduta del 14/10/2021, poi trasmesso all'Ente socio con nota prot. n. 22475 in data 21/10/2021".

3.5.4. Quanto al punto 9.4.7, oggetto di specifica richiesta di chiarimento, occorre rilevare preliminarmente che in data 20 settembre 2021, la società Soelia s.p.a ha trasmesso alla Sezione, ai sensi dell'art.11 comma 3 del Tusp, il verbale assembleare del 22 dicembre 2020 di nomina del consiglio di amministrazione, unitamente ai verbali assembleari<sup>17</sup> che hanno condotto alla nomina di un amministratore unico dal 02 febbraio 2021. Nel suddetto verbale di dicembre 2020 quanto ai compensi viene evidenziato come, in ottemperanza alla normativa posta dal Tusp, "il compenso complessivo dell'organo amministrativo non può superare l'importo di € 52.373, come da riduzione attuata già con la deliberazione dell'assemblea dei soci del 06/07/2015". Quindi la società indica in € 52.373<sup>18</sup> il limite del compenso del suo organo amministrativo.

Rispetto a quanto richiesto all'Ente con la deliberazione 114/2021/VSGO lo stesso specifica come le cifre rappresentate nel dettaglio dei costi di funzionamento aziendali 2017, 2018, 2019, ricomprendano il costo

---

<sup>17</sup> Verbali assemblea societaria del 05 gennaio 2021, del 25 gennaio 2021.

<sup>18</sup> Rispetto al costo 2013 per compensi dell'organo amministrativo pari ad euro 65.498, come indicato nella nota integrativa dal relativo bilancio societario, l'ottanta per cento dello stesso risulta pari ad euro 52.398.



complessivo dell'organo amministrativi, ricomprensente anche il costo per i contributi previdenziali<sup>19</sup>, mentre i valori indicati nella documentazione del bilancio aziendale 2017 [cfr. euro 59.025], 2018 [cfr. euro 52.373], 2019 [cfr. euro 42.026], non risultano comprendere tali oneri previdenziali.

3.5.5. In conseguenza di ciò, come già rappresentato nella deliberazione n.114/2021/VSGO, non appare rispettato il limite al compenso dell'organo amministrativo previsto dall'art. 11 comma 7 del Tusp per l'annualità 2017 [cfr. euro 59.025], risultando più elevato rispetto al compenso massimo determinato per l'organo amministrativo dal socio unico in assemblea societaria a partire dal 2015 e pari ad euro 52.373, in applicazione del d.l. 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

3.5.6. La Sezione nel prendere atto dei chiarimenti forniti dal Comune di Argenta circa la società Soelia s.p.a., ribadisce la tassatività del limite previsto dall'art. 4 comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 95 /2012, come richiamato nella norma transitoria del comma 7 dell'art.11 del Tusp ed evidenziato al precedente punto 2.

3.5.7. La Sezione richiama altresì il Comune di Argenta-socio unico di Soelia s.p.a., a monitorare costantemente, l'attuazione di quanto deliberato dall'amministrazione comunale, in sede di assemblea societaria, tanto più in materia di compensi dell'organo amministrativo, attività che rientra tra quelle oggetto del controllo dell'Ente sulle società partecipate, come previsto dall'art. 147 *quater*<sup>20</sup> del d.lgs. 18.08.2000 n.

<sup>19</sup> "Le differenze riportate sono da imputarsi a contributi previdenziali. Di seguito si riporta la tabella di riepilogo.

tabella bilancio 2019	tabella costi funzionamento 2019	differenza contributi da cedolino
Euro 42.026	Euro 47.943	Euro 5.917
tabella bilancio 2018	tabella costi funzionamento 2018	differenza contributi da cedolino
Euro 52.373	Euro 60.753	Euro 8.380
tabella bilancio 2017	tabella costi funzionamento 2017	differenza contributi da cedolino
Euro 59.025	Euro 69.471	Euro 10.446

<sup>20</sup> D.lgs. 18/08/2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Articolo 147-*quater* Controlli sulle società partecipate non quotate-In vigore dal 12 settembre 2014.

267, vieppiù, quindi, con riguardo alla propria unipersonale nei confronti della quale l'Ente ha tutta la responsabilità di un stringente controllo circa il rispetto dei parametri posti a contenimento delle spese di funzionamento (art. 20, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 175/2016).

3.6. Quanto a Soenergy s.r.l., (partecipata indiretta al 85 per cento e in prossima messa in liquidazione<sup>21</sup>), il Comune di Argenta preliminarmente ha fornito riscontro a quanto allo stesso richiesto in funzione della prossima ricognizione ordinaria nei punti 11.6.2 ed 11.6.4.

3.6.1. Circa il primo punto (11.6.2), connesso alla disposizione statutaria aziendale (art.15) che prevede la composizione dell'organo amministrativo, "da tre a cinque membri, che possono essere scelti anche tra non soci", diversamente quindi da quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del Tusp, l'Ente specifica: "Quanto rilevato relativamente all'articolo 15 dello statuto è frutto di un refuso. La mancata rettifica dell'atto limitatamente a tale disposizione con riferimento alla previsione dell'articolo 11, comma 3, del Tusp, non è stata ancora attuata in

---

1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.

4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

<sup>21</sup> Il Comune di Argenta comunica: "Si stima in ogni caso che nel corso del primo semestre 2022, molto probabilmente con l'approvazione del bilancio 2021, Soenergy S.r.l. sarà posta in liquidazione".

considerazione del fatto che la società è prossima alla messa in liquidazione, così come rappresentato al punto successivo, con affidamento della relativa fase ad un liquidatore, tenuto anche conto delle connesse spese notarili. Si provvederà in ogni caso ad emendarlo alla prima occasione al fine di renderlo conforme al dettato normativo”.

3.6.2. Quanto, invece, al punto 11.6.4 della citata deliberazione della Sezione, relativo all’operazione contabile di “*retrospective restatement*”, che ha comportato un patrimonio netto negativo per Soenergy s.r.l. e il monito, formulato dalla Sezione, riguardanti l’esame dei fattori eventualmente legittimanti l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, il Comune di Argenta evidenzia: “Relativamente all’azione di responsabilità, la stessa è stata deliberata in data 17/12/2020 e 16/02/2021 dall’assemblea dei Soci di Soenergy S.r.l. nei confronti degli ex amministratori e sindaci. Sono state inviate nel mese di febbraio 2021 le diffide con richiesta del risarcimento del danno per euro 28 milioni circa (trattasi del patrimonio netto negativo al 2019) a tutto il CDA ed a 2 su 3 dei sindaci. In relazione al 3° sindaco, essendo la permanenza di costui all’interno dell’organo di controllo di sei mesi prima della nomina dell’attuale organo amministrativo, è in fase di ulteriore accertamento la sua responsabilità. [...] Tanto precisato, qualora non dovessero esserci imprevisti, è auspicabile che per fine ottobre 2021 verrà notificato l’atto introduttivo per la nomina del collegio arbitrale che dovrà esprimersi sulla azione di responsabilità”.

3.6.3. Quanto ai punti 11.6.6 e 11.6.7, attinenti i compensi dell’organo amministrativo nel triennio 2017-2019, il Comune di Argenta rappresenta come gli importi indicati quale “compensi CdA” nelle tabelle dei costi di funzionamento siano comprensivi anche dei “contributi previdenziali”, mentre quelli risultanti dalla documentazione dei bilanci aziendali non li ricomprendano.

	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Compensi CdA da nota integrativa	67.945	54.895	48.520
Contributi CdA	9.886	8.192	8.438
Compensi CdA, esposti tra i costi di funzionamento	77.831	63.087	56.958

Non è noto a questa Sezione come l'assemblea societaria di Soenergy s.r.l., (partecipazione indiretta) abbia determinato l'entità del limite massimo del compenso dell'organo amministrativo, ai sensi dell'art. 11, comma 7, del Tusp.

Come indicato nella deliberazione n. 114/2021/VSGO: "Da visura camerale, la nota integrativa al bilancio d'esercizio 2013 evidenzia per gli amministratori un compenso pari ad euro 88.750. Preso a base di calcolo quest'ultimo valore apparirebbe rispettato il predetto limite<sup>22</sup>, rispetto ai dati di compenso per l'organo amministrativo, esposti nella documentazione dei bilanci societari 2017-2018-2019"; importi questi ultimi che il Comune di Argenta ha evidenziato riferirsi ai costi dei compensi degli amministratori senza gli oneri previdenziali aziendali.

3.6.4. La Sezione prende atto dei sopra citati chiarimenti.

#### **PQM**

La Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna:

- rileva quanto specificamente evidenziato in relazione alle singole posizioni emerse dall'esame della nota di chiarimento trasmessa dal Comune di Argenta in esito alla deliberazione n. 114/2021/VSGO, inerente il provvedimento di ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2019 dal Comune di Argenta;

- rileva che i rilievi concernenti il rispetto dei limiti di legge dei compensi agli amministratori relativamente alle società a controllo pubblico, ACOSEA Impianti s.r.l. (punti 3.2 e 3.3) e Soelia s.p.a. (punti 3.5.5, 3.5.5 e 3.5.7), possa configurare la fattispecie di cui all'art. 20, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2016, stante il rilevato mancato contenimento dei costi di funzionamento delle predette società (si veda il combinato disposto dei commi comma 2, lett. f) e 7 dell'art. 20 d.lgs. n. 175/2016);

- si riserva ogni ulteriore valutazione circa le conseguenti misure in occasione dell'esame dei prossimi atti di razionalizzazione;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della deliberazione sul sito *internet* istituzionale ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013,

---

<sup>22</sup> Rispetto al costo 2013 per compensi dell'organo amministrativo per euro 88.750, come indicato dal relativo bilancio, l'ottanta per cento dello stesso risulta pari ad euro 71.000.

n. 33;

- dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante posta elettronica certificata, al Sindaco, al Presidente del consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Argenta;

- dispone che, con riguardo al rispetto dei limiti di legge dei compensi agli amministratori relativamente alle società a controllo pubblico, ACOSEA Impianti s.r.l. (punti 3.2 e 3.3) e Soelia s.p.a. (punti 3.5.5, 3.5.5 e 3.5.7), fattispecie rientrante nell'ambito della disposizione di cui all'art. 20, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 175 del 2016 (Tusp), la presente deliberazione sia trasmessa, ai sensi dell'art. 133, comma 1, del Codice di giustizia contabile, per l'eventuale applicazione del disposto di cui all'art. 20, comma 7, del Tusp, alla Procura della Corte dei conti per i profili di competenza;

-dispone, altresì, che la stessa sia pubblicata sul sito *internet* istituzionale della Corte dei conti-banca dati del controllo e che l'originale resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.

Così deciso nella camera di consiglio mediante collegamento da remoto del 17 febbraio 2022.

Il presidente e relatore

Marco Pieroni

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria in data

Il funzionario preposto

Roberto Iovinelli

*(firmato digitalmente)*